



# COMUNE DI CECCANO

*Provincia di Frosinone*

*Allegato alla deliberazione  
del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/1998.*

# REGOLAMENTO GENERALE delle ENTRATE COMUNALI

Modificato delibera C.C. n. 14 del 27.5.2005  
C.C. n. 16 del 19.5.2009

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento .....	pag. 3
» 2 - Definizione delle entrate .....	pag. 3
» 3 - Principi in materia di entrate .....	pag. 3
» 4 - Definizioni delle competenze.....	pag. 4
» 5 - Aliquote e tariffe.....	pag. 4
» 6 - Agevolazioni .....	pag. 4

## TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

» 7 - Forme di gestione.....	pag. 6
» 8 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali .....	pag. 6
» 9 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie .....	pag. 7
» 10 - Attività di controllo delle entrate .....	pag. 7
» 11 - Rapporti con i cittadini .....	pag. 7
» 12 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie .....	pag. 7
» 13 - Accertamento delle entrate non tributarie .....	pag. 8
» 14 - Contenzioso tributario .....	pag. 8
» 15 - Sanzioni tributarie.....	pag. 8
» 16 - Autotutela .....	pag. 9
» 17 - Accertamento con adesione.....	pag. 9
» 18 - Principi in materia di dilazione di pagamento.....	pag. 9
» 19 - Principi in materia di compensazione.....	pag. 10

## TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

» 20 - Riscossione .....	pag. 11
» 21 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione .....	pag. 11
» 22 - Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie.....	pag. 11
» 23 - Rimborsi .....	pag. 11

## TITOLO IV NORME FINALI

» 24 - Norme finali .....	pag. 13
---------------------------	---------

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento ed il sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

### **Art. 2 Definizione delle entrate**

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

### **Art. 3 Principi in materia di entrate**

Il Comune assicura la massima diffusione degli atti e delle informazioni in materia di entrate, attraverso i propri uffici centrali e decentrati, nonché con ogni altro mezzo efficace di comunicazione, e promuove l'adozione di misure che semplificano il rapporto con gli utenti e i contribuenti, anche mediante iniziative di concertazione con le altre amministrazioni e le associazioni rappresentative dei Comuni.

Per ciascun tipo di entrata, il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. I regolamenti entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.

I regolamenti concernenti le entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera di approvazione, sono trasmessi al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e vengono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie, adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge per quanto attiene agli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie imponibili e all'aliquota o misura massima, possono prevedere criteri anche semplificati e forfetari di determinazione dell'imponibile, agevolazioni, detrazioni e deduzioni, nonché le regole procedurali cui si informano la riscossione, la liquidazione, l'accertamento, il rimborso e l'interpello.

## **Articolo 4**

### **Definizione delle competenze**

Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote che restano di competenza della Giunta Municipale. E', altresì, di competenza del Consiglio Comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

La Giunta Comunale delibera, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio Comunale, le disposizioni di attuazione, nonché i criteri cui si informa la gestione delle entrate e il controllo degli adempimenti degli utenti e dei contribuenti; stabilisce, in particolare, l'eventuale proroga dei termini degli adempimenti, per comprovate circostanze di carattere generale; disciplina i criteri e le modalità in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborso e interessi, sempre nel rispetto di quanto prescritto nelle disposizioni regolamentari e legislative vigenti.

Il responsabile dell'entrata, di cui all'articolo 8, assume i provvedimenti applicativi finalizzati a riscuotere o rimborsare, ad accertare la sussistenza e l'entità dell'obbligo a carico dell'utente o del contribuente inadempiente e ad applicare le sanzioni; emette gli atti di autotutela e gestisce la procedura di interpello. Il responsabile provvede a tali attività, nel rispetto dei criteri e delle priorità fissati dalla Giunta, improntando l'azione amministrativa ad efficienza, efficacia ed economicità.

## **Art. 5**

### **Aliquote e tariffe**

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica e nel P.E.G., predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

## **Art. 6**

### **Agevolazioni**

I criteri per le riduzioni ed esenzioni relative alle entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa disposizione contraria adottata dal Consiglio Comunale, se resa possibile dalla legge.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti aventi diritto o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, fatte salve successive verifiche da parte degli uffici comunali.

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4-12-1997, n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali

Sono previste le seguenti agevolazioni tariffarie in materia di Tassa Rifiuti Solidi Urbani, con riferimento ai soli locali destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, a favore dei nuclei familiari in cui siano presenti soggetti ai quali è riconosciuto lo stato di handicap individuato e certificato come grave ai sensi dell'art. 3 della

Legge n. 104/92 unitamente all'indennità di accompagnamento (Legge 18/1980 e Legge 508/1998) o ai ciechi assoluti (Legge 382/1970 e Legge 508/1988):

- a) in presenza di ISEE compreso tra 0 e 5.000,00: esenzione totale
- b) in presenza di ISEE compreso tra €5.001,00 e €30.000,00: riduzione del 30%

Le agevolazione tariffarie, sono concesse su apposita domanda dell'interessato diretta al Settore Entrate da presentarsi entro il 20 gennaio successivo all'anno di imposizione.

TITOLO II  
**GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

**Art. 7**  
**Forme di gestione**

Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- a) gestione diretta dell'Ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi artt. 30, 31, 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- b) affidamento, mediante convenzione, ad azienda speciale di cui all'art. 113, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113, lettera e) del Decreto Legislativo n. 267/2000, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;
- d) affidamento in concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112
- e) affidamento in concessione, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

**Art. 8**  
**Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) esercizio dell'istituto dell'autotutela secondo i criteri e le modalità previste dall'apposito regolamento;
- g) gestione della procedura di interpello secondo i criteri e le modalità previste dall'apposito regolamento;
- h) concessione di una dilazione di pagamento;
- i) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

- l) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.  
Sono confermate, fino a diversa disposizione, le designazioni del funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali effettuate con deliberazioni di Giunta comunale n. 65 del 24.01.1997, n. 66 del 24.01.1997 e n. 67 del 24.01.1997.

#### **Art. 9**

#### **Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

#### **Art. 10**

#### **Attività di controllo delle entrate**

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

#### **Art. 11**

#### **Rapporti con i cittadini**

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

#### **Art. 12**

#### **Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

**Art. 13**  
**Accertamento delle entrate non tributarie**

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme, iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

**Art. 14**  
**Contenzioso tributario**

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro funzionario dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

**Art. 15**  
**Sanzioni tributarie**

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.



## **Art. 16 Autotutela**

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Si applicano, per le entrate tributarie, le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento.

## **Art. 17 Accertamento con adesione**

La competenza alla definizione degli accertamenti, ai sensi del Dlgs. 218/97, è attribuita al funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali. Si applicano, per le entrate tributarie, le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento.

## **Art. 18 Principi in materia di dilazione di pagamento**

Il responsabile dell'entrata, su richiesta motivata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 4.

La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sarà cura degli uffici preposti verificare il mancato inizio della procedura esecutiva.

La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;
- scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
- applicazione degli interessi legali su base mensile, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza si applicano gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/73;
- prestazione di un'idonea garanzia per i debiti superiori a 25.822,84 euro oppure, in caso di dilazione maggiore di un anno, anche per i debiti compresi tra 10.329,14 e 25.822,84 euro, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia dovrà essere rilasciata o da istituti di credito o da imprese di

assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'I.S.V.A.P., e dovrà contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione;

- decadenza automatica dal beneficio in caso di mancato pagamento, previo sollecito, anche di una sola rata;
- riscossione del debito residuo in un'unica soluzione, nel caso di non ottemperanza al sollecito;
- preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.

## **Articolo 19**

### **Principi in materia di compensazione**

L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito dello stesso tributo a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si richiede la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito da compensare distinto per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso della quota versata in eccedenza, ovvero di voler avvalersi della compensazione in luogo del rimborso già richiesto;

Alla comunicazione deve essere allegata la ricevuta di pagamento del saldo risultante tra l'importo a debito versato e l'importo a credito compensato.

Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma.

Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, ovvero quando nei confronti del contribuente/utente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento di somme dovute per annualità diverse da quella oggetto di compensazione.

E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

### TITOLO III RISCOSSIONE

#### **Art. 20** **Riscossione**

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati o attraverso sistemi telematici.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, per cui entro il 28 febbraio gli agenti contabili devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

Essi sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.

I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

#### **Art. 21** **Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

#### **Art. 22** **Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie**

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, c. 3 del D. Lgs. N. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

#### **Art. 23** **Rimborsi**

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio interessato su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata da idonea documentazione dell'avvenuto pagamento e delle ragioni

della pretesa.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

**TITOLO IV**  
**NORME FINALI**

**Art. 24**  
**Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle del regolamento di contabilità.